



Repubblica Italiana  
**CITTA' DI MAZARA DEL VALLO**

**ORDINANZA N: 14 DEL 28/01/11**

**IL SINDACO**

**VISTO** il rapporto di cui all'art. 17 L. 689/81 inoltrato dal Commissariato di P.S.- di Mazara -, con il quale è stato trasmesso il verbale del 19/10/2010, elevato a carico dell'esercizio pubblico denominato **"BAR LUXURY s.a.s. di Perrone Rosaria**, sito a Mazara nella via Garibaldi n.17, gestito nella qualità di legale rappresentante dalla **Sig.ra Perrone Rosaria** nata a Mazara il 20/07/76 residente C.da Triglia Scaletta s.n.c. e contestualmente notificata per la violazione dell'art. **7/bis del T.U. Enti Locali, introdotto dall'art.3 del 16/01/03, introdotto da D.L. n.50/03** ed in particolare:

**"durante il controllo amministrativo del 17/10/10 alle ore 1,30, vendeva al Sig. Signorello Giammarco, una bottiglia di vino "CHIUSA" cl. 0,75 pari a un importo di € 15,00;**

**ACCERTATO** che tale violazione viene contestata per l'inosservanza dell'Ordinanza n.163 del 12/11/2004, e che tale violazione amministrativa di cui sopra, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

**RILEVATO** che, per tale violazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'art.16 della L. 689/81 e, pertanto, il presente verbale, a norma dell'art.59 del D.Lvo n.507/99, la sanzione amministrativa sarà applicata dal Sindaco, quale autorità competente a ricevere il rapporto;

**FATTE** le valutazioni previste dalla L. 689/81 per la determinazione della sanzione amministrativa;

**ACCERTATO** che **non** sono stati presentati scritti difensivi e che **non** è stata richiesta l'audizione personale;

**RICHIAMATO** l'art.11 della L.689/81 relativo ai criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria;

**PRESO ATTO che** l'esperto del Sindaco in materia legale Avv. F. E. Muscolino, ha ritenuto applicare la sanzione pari ad € 50,00;

**RITENUTO**, pertanto di dover procedere alla determinazione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di **€ 50,00** per la violazione dell'art. **7/bis del T.U. Enti Locali**, introdotto dall'art.3 del 16/01/03, introdotto da D.L. n.50/03 oltre alle spese di notifica pari a **€ 5,88;**

## ORDINA

Per quanto in preambolo descritto, alla **Sig.ra Perrone Rosaria** nata a Mazara il 20/07/76 residente C.da Triglia Scaletta s.n.c., in qualità di legale rappresentante dell'esercizio pubblico denominato **“BAR LUXURY s.a.s. di Perrone Rosaria**, sito a Mazara nella via Garibaldi n.17, il pagamento di € 50,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione sopra descritta;

## INGIUNGE

Alla predetta **Sig.ra Perrone Rosaria** nata a Mazara il 20/07/76 residente C.da Triglia Scaletta s.n.c. in qualità di legale rappresentante dell'esercizio pubblico denominato **“BAR LUXURY s.a.s. di Perrone Rosaria**, sito a Mazara nella via Garibaldi n.17, il pagamento di € 50,00, di versare la complessiva somma di **€ 55,88** di cui € 50,00 quale sanzione amministrativa e di **€ 5,88** per spese di notifica, a mezzo di vaglia postale indicando la seguente causale: **Comune di Mazara Ordinanza-ingiunzione n. \_\_ sanzione amministrativa** per la violazione dell'art.7/bis del T.U. **Enti Locali**, introdotto dall'art.3 del 16/01/03, introdotto da D.L. n.50/03 sul **c.c.p. n. 12490918 intestato a: COMUNE DI MAZARA DEL VALLO – SERVIZIO TESORERIA cap.2419 Entrata, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento sotto pena degli atti esecutivi, indicando il proprio C. Fiscale e la causale del versamento (spese di notifica e sanzioni pecuniaria).**

**Si avverte che l'eventuale versamento di somme non corrispondenti a quelle indicate è ritenuto inefficace ai fini liberatori ed è acquisito in conto del procedimento esecutivo.**

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita prova all'Ufficio Legale di questo Comune, fornendo copia della ricevuta del versamento, onde evitare l'adozione degli atti previsti dall'art.27 della 689/81.

Si avverte che ai sensi dell'art.26 della L.689/81 può essere disposto “ su richiesta dell'interessato che si trova in condizioni economiche disagiate...” il pagamento rateale della sanzione amministrativa e che, “decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato... l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione”.

Si avverte inoltre che, avverso l'ordinanza - ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo può essere proposta opposizione ai sensi dell'art.22 della L.689/81.

Fare carico all'Ufficio Messaggio di provvedere alla notifica della presente ordinanza - ingiunzione.

IL FUNZIONARIO  
(Dott.ssa C. Figliola)

IL SINDACO  
(On. Nicolò Cristaldi)